



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROCESSO
DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO
E DEL RAPPORTO TRA CONTRIBUENTI E FISCO**

111^a seduta: martedì 11 giugno 2019

Presidenza del Presidente BAGNAI

I N D I C E

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate

PRESIDENTE	Pag. 3, 14, 17 e <i>passim</i>	* MAGGIORE	Pag. 3, 14, 24
CONZATTI (FI-BP)	23	* SAVINI	27
D'ALFONSO (PD)	20		
DE BERTOLDI (Fdi)	18		
FENU (M5S)	22		
LANNUTTI (M5S)	22		
SAVIANE (L-SP-PSd'Az)	21		
TURCO (M5S)	21		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: Fdi; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonino Maggiore, direttore dell'Agenzia delle entrate, accompagnato dal dottor Paolo Valerio Barbantini, dal dottor Paolo Savini, dal dottor Luigi Favé e dal dottor Sergio Mazzei.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco, sospesa nella seduta del 9 maggio.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web*, *Youtube* e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

È prevista oggi l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate. Sono presenti il direttore, dottor Antonino Maggiore, accompagnato dal dottor Paolo Valerio Barbantini e dal dottor Paolo Savini.

Ringrazio i nostri auditi per avere accolto l'invito della Commissione e cedo la parola al dottor Maggiore.

MAGGIORE. Signor Presidente, abbiamo provveduto a trasmettere preventivamente alla Commissione un documento scritto, rispetto al quale, se la Commissione è d'accordo, farò una cernita degli argomenti. È chiaro che su ognuno dei temi sviluppati nella relazione scritta potremo comunque soffermarci e fornire tutti gli elementi necessari.

Inizierei quindi con un'introduzione, per passare poi ad elencare gli argomenti sui quali vorremmo intrattenerci che rivestono secondo noi una particolare importanza o valenza ai fini dell'audizione odierna. Se ce ne sono altri che invece dovessero interessare, riprenderò e richiamerò anche quelli, fermo restando che possiamo rispondere alle domande su tutti gli argomenti trattati.

Procederei adesso con la lettura del documento che abbiamo preparato, partendo dall'introduzione; successivamente vi indicherò gli argomenti sui quali vorremmo soffermare l'attenzione.

Signor Presidente, onorevoli commissari, intendo innanzitutto ringraziare questa Commissione per l'opportunità che ci viene concessa di intervenire sul tema della semplificazione del sistema tributario, che assume grande rilevanza nel rapporto tra contribuenti e fisco.

La semplificazione degli adempimenti e l'offerta dei servizi ai cittadini costituiscono negli ultimi anni obiettivi prioritari di politica fiscale, il cui conseguimento implica l'equilibrio e il temperamento di due elementi contrapposti: da un lato, soddisfare le esigenze informative dell'amministrazione finanziaria per fini di controllo del corretto assolvimento degli obblighi tributari; dall'altro, non gravare i contribuenti di complessi oneri da adempimento.

Il concetto di semplificazione si è evoluto negli ultimi decenni: alla tradizionale accezione di mero snellimento delle procedure e riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese si è aggiunto progressivamente un approccio volto al miglioramento della qualità dei servizi resi e a una migliore selezione dei contribuenti da controllare.

Il tema delle semplificazioni del sistema tributario e del miglioramento del rapporto tra contribuenti e fisco è stato oggetto, negli anni, di numerosi provvedimenti legislativi che illustrerò più avanti.

Nel ripercorrere le tappe principali che hanno contraddistinto tali interventi normativi desidero richiamare, in via preliminare, i contenuti della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», le cui disposizioni, in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario.

Nello statuto dei diritti del contribuente il legislatore ha disciplinato, fra gli altri, i principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e di informazione del contribuente. Tali principi impongono all'amministrazione finanziaria di assumere le necessarie iniziative per consentire al contribuente la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria.

Occorre in merito sottolineare il fatto che lo stesso legislatore, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente, ha introdotto espressamente la previsione della semplificazione come principio informatore del sistema fiscale.

L'articolo 6 dello statuto dei diritti del contribuente, infatti, oltre a prevedere che l'amministrazione finanziaria debba assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, stabilisce che la stessa amministrazione finanziaria debba assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere alle ob-

bligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno onerose e più agevoli.

Va segnalato, peraltro, che lo statuto dei diritti del contribuente ha rappresentato solo il primo passo di un lungo cammino sulla strada della semplificazione fiscale in ordine alla quale, tuttora, restano importanti passi da compiere e sfide da affrontare che coinvolgono l'attività dell'Agenzia delle entrate.

A tale evoluzione normativa ha corrisposto un coerente assetto organizzativo dell'Agenzia, che si muove sulla scia di un *trend* di sviluppo istituzionale internazionale con l'evidente attenzione all'individuazione di soluzioni *ad hoc* per le diverse tipologie di contribuente.

È in quest'ottica che l'Agenzia, tenendo conto delle risultanze dei rapporti redatti dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale sullo stato dell'amministrazione finanziaria italiana, ha ridisegnato interamente la propria organizzazione interna con lo scopo di favorire un approccio integrato, funzionale al miglioramento dei rapporti fisco/contribuente, riorientando l'attività di controllo al fine di incrementare il livello di adempimento spontaneo e prevenire *ex ante* i rischi di evasione ed elusione.

Come ho accennato poco fa, nel documento è indicato poi un elenco di argomenti, che adesso richiamerò, specificando quelli sui quali vorrei soffermarmi.

I temi specifici sono: recenti provvedimenti legislativi rilevanti nel contesto del miglioramento del rapporto tra fisco e contribuenti (una sorta di *excursus* dallo statuto dei diritti del contribuente fino alle norme attuali); il ruolo della tecnologia come volano per le semplificazioni; l'evoluzione del sistema di notifica degli atti; le lettere di *compliance* come strumento di semplificazione nei rapporti con i contribuenti; gli accordi preventivi come forma avanzata di collaborazione tra il fisco e il contribuente; il progetto di legge recante: «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale» (altro argomento sul quale chiaramente ci soffermeremo visto il tema dell'audizione di oggi); l'andamento della fatturazione elettronica, su cui forniremo qualche interessante dato; la cosiddetta rottamazione-*ter*, il saldo e lo stralcio e i rapporti con i precedenti istituti di definizione agevolata, su cui forniremo alcuni dati di interesse).

Partirei dal ruolo della tecnologia come volano per le semplificazioni.

La rivoluzione digitale ha consentito al sistema fiscale, in questi ultimi anni, di compiere importanti passi in avanti, rappresentando un fattore fondamentale per la semplificazione e la trasparenza nel rapporto con i cittadini, le imprese e i loro intermediari. Lo stesso atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il triennio 2019-2021, contenendo indicazioni finalizzate all'adozione di tecnologie informatiche, riconosce queste ultime come volano per le semplificazioni a favore dei contribuenti.

Punto nodale su cui l'Agenzia lavora da tempo, con la collaborazione del *partner* tecnologico Sogei, è la realizzazione e il miglioramento continuo di un modello di dialogo collaborativo con il contribuente e con i

suoi intermediari. Ciò può favorire l'incremento di fiducia verso l'amministrazione e aumentare il livello di *compliance* spontanea dei contribuenti, anche rimediando in tempo ad eventuali errori od omissioni, cui vanno affiancate le opportune azioni di contrasto ai fenomeni evasivi.

La strategia di digitalizzazione posta in essere dall'Agenzia delle entrate si basa sui servizi utente, sulla valorizzazione del patrimonio informativo, sull'interconnessione digitale con attori esterni, sulla reingegnerizzazione digitale dei processi e dei servizi al personale, sulla sicurezza e protezione dei dati e sulla partecipazione alle iniziative strategiche della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Un posto di rilievo fra tali servizi innovativi è certamente occupato dalla dichiarazione precompilata che, a partire dal 2015, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, l'Agenzia delle entrate rende disponibile ai cittadini entro il 15 aprile di ciascun anno.

La dichiarazione precompilata è predisposta utilizzando i dati delle certificazioni uniche inviate dai sostituti, le informazioni sugli oneri detraibili e deducibili trasmesse da soggetti terzi, nonché i dati già in possesso dell'Agenzia (dichiarazioni degli anni precedenti, dati catastali, versamenti e compensazioni effettuate).

Nel corso degli anni la dichiarazione precompilata si è arricchita con un numero sempre maggiore di informazioni, in particolare per quanto riguarda le spese detraibili e deducibili, ed è stata notevolmente ampliata la platea dei destinatari. Inizialmente, infatti, la dichiarazione precompilata è stata predisposta esclusivamente per i lavoratori dipendenti e i pensionati che presentavano il modello 730, mentre oggi l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i contribuenti i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria che li riguardano, per consentire la presentazione della dichiarazione dei redditi, sia modello 730, sia modello Redditi (ex Unico persone fisiche) in modo semplificato e guidato, attraverso l'applicazione *web* disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate. Ogni anno nella dichiarazione precompilata vengono inserite nuove tipologie di oneri e spese.

Nel primo anno di avvio sperimentale del progetto sono stati acquisiti i dati degli interessi passivi, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali che gli enti esterni già trasmettevano con una diversa tempistica per le finalità di controllo, mentre nel corso degli anni la dichiarazione precompilata si è arricchita dei dati relativi a quasi tutti gli oneri più frequentemente indicati dai contribuenti. Oltre agli oneri sopra richiamati sono inserite in dichiarazione le spese sanitarie e veterinarie, le spese universitarie, le rette per la frequenza degli asili nido, le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, le spese funebri, i contributi versati per i lavoratori domestici, i contributi versati alla previdenza complementare, le erogazioni liberali effettuate a ONLUS, fondazioni o associazioni. Da quest'anno, infine, alle informazioni presenti negli anni scorsi sono state aggiunte le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sulle parti

comuni condominiali e le somme versate dal 1° gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità stipulate per immobili ad uso abitativo.

Complessivamente sono circa 960 milioni i dati confluiti nella dichiarazione precompilata 2019, con un aumento del 3,8 per cento rispetto al totale dei dati utilizzati nel 2018.

Nell'ottica di una sempre maggiore semplificazione, inoltre, dallo scorso anno è a disposizione dei contribuenti un sistema di compilazione assistita che consente, attraverso un percorso guidato, di modificare o eliminare i dati dei singoli oneri comunicati dai soggetti terzi, oppure di inserire ulteriori spese detraibili e deducibili. Tale funzionalità è stata estesa nel 2019 a tutti gli oneri presenti nel quadro E del modello 730 precompilato; ciò consentirà all'Agenzia delle entrate di effettuare controlli *ex post* ancora più mirati, limitandosi a richiedere, in caso di controllo formale, la documentazione relativa alla singola spesa oggetto di integrazione o modifica anziché richiedere tutta la documentazione giustificativa della detrazione modificata.

Ricordo al riguardo che tra i vantaggi derivanti dall'introduzione della dichiarazione precompilata rientra anche l'esclusione dal controllo formale prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche o nel caso di presentazione, anche con modifiche, attraverso gli intermediari che appongono il visto di conformità sugli oneri indicati nella stessa dichiarazione e comunicati da soggetti terzi all'Agenzia delle entrate, fermo restando il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.

Grazie all'arricchimento nel tempo delle informazioni presenti in dichiarazione, alla maggiore qualità dei dati trasmessi dagli enti esterni e ai miglioramenti della procedura *web* messa a disposizione dei contribuenti, si è registrato negli anni un incremento costante delle dichiarazioni trasmesse direttamente dai cittadini senza l'intervento degli intermediari (dai circa 1,4 milioni del 2015 si è passati a 2,7 milioni nel 2018); è aumentato inoltre il livello di soddisfazione dei contribuenti segnalato dal tasso di accettazione diretta (*no touch*) della dichiarazione precompilata (passata dal 6 per cento al 19,3 per cento nel 2018). Sembra un dato non elevatissimo, però al riguardo bisogna dire che alcuni degli oneri, ad esempio le spese di ristrutturazione, sono inseriti nel riepilogo del 730 precompilato, ma è chiaro che poi dovrà essere il contribuente a indicare il requisito soggettivo (che preventivamente non è conosciuto) in relazione al quale si vuole avvalere di quella dichiarazione; per questo poi deve inserirlo, quindi questo è uno dei dati che non viene inserito nel precompilato ma che poi può essere utilizzato per la precompilata.

Oltre ai benefici diretti per i contribuenti, quali la possibilità di adempiere agli obblighi dichiarativi in modo semplificato e l'esclusione dal controllo formale nei casi previsti, l'introduzione della dichiarazione precompilata ha determinato ulteriori e significativi vantaggi indiretti quali la semplificazione del modello dichiarativo dei sostituti d'imposta (modello 770), considerato che molti dati presenti nel modello sono già trasmessi attraverso la certificazione unica che i sostituti inviano all'Agenzia ai

fini della vecchia dichiarazione precompilata; l'invio ai contribuenti di lettere di *compliance* finalizzate alla regolarizzazione in tempi brevi della mancata presentazione della dichiarazione; la disponibilità per i cittadini delle informazioni in dettaglio sulle spese sanitarie sostenute accessibili tramite il sistema di tessera sanitaria; la conoscenza da parte del contribuente di spese per oneri detraibili e deducibili di cui ignorava la relativa agevolazione fiscale, nonché la consapevolezza di dati che lo riguardano in possesso dell'amministrazione con la possibilità di rettificare eventuali informazioni errate.

Passerei adesso alle lettere di *compliance* come strumento di semplificazione nei rapporti con i contribuenti.

Con la finalità di promuovere l'adempimento spontaneo e di valorizzare la moltitudine di informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria per l'analisi del rischio è stato realizzato un progetto che prevede annualmente la predisposizione e trasmissione di specifiche comunicazioni (cosiddette lettere di *compliance*) a soggetti che risultano non avere compilato correttamente la dichiarazione dei redditi. Le lettere contengono un invito a effettuare una verifica sulle anomalie rilevate e offrono la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione evitando che le violazioni riscontrate costituiscano la base per l'emissione di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia.

L'attivazione del sistema di trasmissione elettronica delle fatture costituisce attività di stimolo alla *compliance*, rappresentando il completamento e il rafforzamento di un progetto iniziato da tempo e che si è evoluto tramite diverse versioni nel cosiddetto spesometro. Per rendere l'idea della capillarità di azione che questi strumenti consentono, si consideri che nel corso del 2018 sono state segnalate anomalie a più di un milione di titolari di partite IVA, mettendoli in grado di sanare spontaneamente la loro posizione nei confronti del fisco.

La trasmissione elettronica delle fatture consente infatti di stabilire un nesso di coerenza stretta in tempo reale tra l'attività economica svolta dal contribuente, che si sostanzia nelle transazioni aventi ad oggetto lo scambio di beni e servizi, e la realtà dichiarativa registrata nell'Anagrafe tributaria. Tramite l'attività di promozione della *compliance* si intende raggiungere l'obiettivo di mettere sempre più il contribuente in condizione di sanare in via autonoma i propri errori, generalmente di entità meno grave, che comunque rappresentano una parte non trascurabile del *tax gap* italiano. Ciò consente all'Agenzia di concentrare i propri sforzi e le attività di controllo più invasive sulle posizioni che presentano tipologie di evasione più strutturate e che comportano un maggiore danno erariale. Con particolare riferimento alle persone fisiche interessate da comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo, l'amministrazione procede tradizionalmente all'invio delle lettere con riferimento alle seguenti due macrocategorie: comunicazioni *ante* adempimento dichiarativo, attraverso le quali i contribuenti che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o dell'IVA nei termini ordinari, sono invitati a presentare tale dichiarazione entro il termine previsto per la pre-

sentazione tardiva (novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario); comunicazioni *post* adempimento dichiarativo, in ragione dell'avvenuta presentazione di una dichiarazione contenente le indicazioni dei redditi o operazioni imponibili inferiori rispetto a quelli risultanti dalle banche dati in possesso dell'amministrazione.

Con riferimento a entrambe le fattispecie, l'Agenzia offre al destinatario l'assistenza necessaria per porre correttamente in essere gli adempimenti previsti per la regolarizzazione della propria posizione. Sono molteplici i canali, soprattutto telematici, istituiti per garantire un'efficace interazione tra contribuente e amministrazione, finalizzati anche alla semplificazione dei rapporti tra le parti (*call center*, posta elettronica, canale di trasmissione documentale CIVIS, assistenza diretta presso gli uffici). Relativamente alla semplificazione degli adempimenti successivi al ricevimento della lettera di *compliance*, a una vasta platea di destinatari è offerta la dichiarazione integrativa precompilata e l'instradamento per l'invio telematico della stessa. Tali strumenti sollevano il contribuente dall'onere della predisposizione manuale della dichiarazione integrativa e lo coadiuvano nelle fasi di invio del modello e di predisposizione dei versamenti.

Passerei ora alle disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto all'evasione fiscale.

Nell'ambito delle iniziative legislative volte a introdurre ulteriori misure di semplificazione in ambito tributario, merita di essere segnalato il progetto di legge recante «Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale», presentato alla Camera dei deputati il 6 agosto 2018 e attualmente all'esame del Senato della Repubblica dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

In relazione a tale progetto di legge, le cui previsioni stanno peraltro attualmente confluendo in forma di emendamenti nella legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), non mi soffermerò in un'illustrazione dettagliata delle singole disposizioni e delle modifiche intervenute rispetto al testo originario, commentato nel corso dell'audizione del 7 novembre 2018 presso la Commissione finanze della Camera dei deputati. Ritengo invece opportuno operare alcune riflessioni in termini generali sui principali aspetti contenuti nelle previsioni semplificatorie previste nel provvedimento attualmente all'esame del Senato della Repubblica, fatto salvo quanto detto sugli emendamenti che stanno confluendo nel decreto crescita.

Di particolare impatto sono le disposizioni recate dal Capo I, rubricato «Misure di semplificazione fiscale», nell'ambito del quale sono presenti, fra le altre, misure di semplificazione in materia di adempimenti riguardanti l'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario e la tenuta della contabilità, in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e di presentazione della dichiarazione telematica dei redditi, in tema di

indici sintetici di affidabilità fiscale, nonché di conoscenza degli atti e semplificazione.

In materia d'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 2 dell'Atto Senato 1294 («Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto») introduce una semplificazione in materia di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali. Si prevede, infatti, la facoltà di effettuare la comunicazione relativa al quarto trimestre all'interno della dichiarazione annuale IVA, purché questa sia presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, evitando in tal modo un doppio adempimento comunicativo. Resta ferma la possibilità di mantenere separate le due trasmissioni (comunicazione relativa al quarto trimestre entro il 28 febbraio e dichiarazione IVA entro il 30 aprile).

Inoltre, al fine di consentire alle imprese di conseguire una maggiore liquidità, l'articolo 4 dell'Atto Senato 1294 («Cedibilità dei crediti IVA trimestrali») estende la possibilità di cedere, oltre al credito IVA annuale, anche il credito chiesto a rimborso in sede trimestrale.

Oltre a ciò, ricordo la previsione dell'articolo 3 dell'Atto Senato 1294, recante «Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario», introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Per consentire il monitoraggio dei soggetti che applicano il regime forfetario, il comma 73 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 stabilisce che siano individuati specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. In un'ottica di semplificazione, a partire dalla fornitura dei dati relativi al periodo d'imposta 2019, per effetto della previsione recata dal progetto di legge in esame, saranno richieste solo quelle informazioni che non siano già in possesso dell'Agenzia, sia perché già comunicate dallo stesso contribuente, sia perché comunicate da soggetti terzi per espressa previsione normativa, con conseguente riduzione degli adempimenti comunicativi.

Il successivo articolo 5 del citato Atto Senato 1294 introduce una significativa semplificazione in materia di controlli formali sulla dichiarazione dei redditi, attraverso una modifica dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel confermare il principio sancito dallo statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione, la norma vieta di richiedere, in sede di controllo formale della dichiarazione, certificazioni e documenti relativi ad informazioni già presenti in Anagrafe tributaria o dati trasmessi dai soggetti terzi in ottemperanza a obblighi certificativi, dichiarativi o comunicativi, quali ad esempio i dati trasmessi dagli enti esterni ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia. Sarà possibile richiedere tali documenti solo nel caso in cui la richiesta nasca dalla necessità di verificare la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi non desumibili dalle informazioni già presenti nell'Anagrafe tributaria ovvero qualora i dati in possesso dell'Agenzia delle entrate non siano conformi a quelli dichiarati dal contribuente; in tali casi, infatti, è opportuno

instaurare un confronto con il contribuente e il suo intermediario, per consentirgli di dimostrare la correttezza della sua dichiarazione.

È previsto, infine, lo slittamento del termine al 30 novembre (rispetto all'attuale 30 settembre) per la presentazione delle dichiarazioni telematiche in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società di persone ed entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese (rispetto all'attuale nono mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la presentazione della dichiarazione telematica da parte dei contribuenti, soggetti all'imposta sul reddito delle società.

L'articolo 6 dell'Atto Senato 1294 («Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni») prevede un'importante semplificazione del complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica da parte degli intermediari, salvaguardando al contempo la posizione del contribuente. L'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 contempla, infatti, l'obbligo per gli intermediari (CAF e professionisti) di rilasciare al contribuente l'impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione.

In seguito all'eliminazione del modello Unico e all'introduzione di nuovi adempimenti (ad esempio la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA), con periodicità peraltro infrannuale, il numero degli impegni alla trasmissione che gli intermediari devono rilasciare annualmente ai propri clienti si è moltiplicato, rendendone particolarmente complessa la gestione.

Intervenendo sull'articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si prevede la possibilità per il contribuente di conferire all'intermediario un incarico alla predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni, a fronte del quale quest'ultimo rilascia un impegno unico a trasmettere. Tale impegno cumulativo può essere anche contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente, laddove siano indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno cumulativo si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta. Sotto il profilo della tutela del contribuente, la disposizione prevede che si considera grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali gli intermediari abilitati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere e la stessa costituisce causa di revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il successivo articolo 7 dell'Atto Senato 1294, come sopra anticipato, introduce importanti semplificazioni in materia di versamento unitario. In particolare, la proposta di legge estende la possibilità di utilizzare il modello di versamento unificato (modello F24) anche per il pagamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche. Questi tributi

sono attualmente versati tramite bollettino di conto corrente postale; pertanto, la possibilità di utilizzare il modello F24, anche in previsione dell'adesione al sistema PagoPA, semplificherà notevolmente gli adempimenti dei contribuenti, che già conoscono e utilizzano il modello F24 per il versamento della generalità dei tributi e contributi, in quanto permetterà di effettuare i pagamenti con diverse modalità, anche telematiche, e consentirà di utilizzare in compensazione eventuali crediti fiscali.

L'utilizzo del modello F24 permetterà, inoltre, di introdurre i dati relativi al pagamento delle tasse scolastiche nella dichiarazione dei redditi precompilata e permetterà di costituire una base dati completa e informatizzata dei dati analitici dei versamenti delle tasse in questione, agevolando notevolmente l'attività di controllo sulla correttezza dei pagamenti da parte degli enti impositori e rendendo disponibili i medesimi dati per altre finalità di interesse pubblico.

Sempre con riferimento ai versamenti, viene modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'Irpef, disponendo che il versamento delle ritenute effettuate dai sostituti sia realizzato, cumulativamente, per tutti i Comuni di riferimento. Oggi il versamento è eseguito distintamente per ogni Comune in cui risiedono i dipendenti sostituiti e ciò comporta, soprattutto per i sostituti di medie e grandi dimensioni, la necessità di predisporre modelli F24 con una molteplicità di righe.

L'articolo 12 dell'Atto Senato 1294 («Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica») estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU); a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto). Inoltre, in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (rispetto all'attuale 1° settembre), i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente, ciò al fine di soddisfare un'esigenza di coerenza con le recenti modifiche delle scadenze fiscali relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Merita attenzione anche l'articolo 14 («Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto») dell'Atto Senato 1294 che interviene sull'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, confermando il meccanismo, attualmente vigente, della trasmissione telematica della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate da parte del soggetto cessionario e mantenendo l'obbligo di indicazione degli estremi della dichiarazione d'intento nelle fatture emesse dal cedente.

Con la disposizione contenuta nella proposta di legge Atto Senato 1294 non è più previsto che la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia consegnata al fornitore o prestatore

ovvero in dogana. Resta però confermata la previsione per cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per le opportune verifiche nel caso di utilizzo del *plafond* in dogana.

La semplificazione comporta, altresì, il venir meno di talune prescrizioni normative quali l'obbligo per il cedente/prestatore di riepilogare in dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, nonché l'obbligo, sia per il dichiarante, sia per il fornitore/prestatore, di annotare in apposito registro le dichiarazioni emesse/ricevute.

Nel complesso, la modifica si pone un obiettivo di semplificazione, prevedendo minori obblighi di comunicazione e di rendicontazione agli operatori, creando un sistema il cui perno risiede nella comunicazione telematica effettuata all'amministrazione finanziaria.

L'articolo 11 dell'Atto Senato 1294 modifica l'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. I dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente e dalle fonti informative disponibili (ad esempio, presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

In un'ottica di semplificazione la proposta normativa contenuta nel progetto di legge in esame prevede di escludere, a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.

La predetta semplificazione degli oneri dichiarativi dei contribuenti interessati dagli ISA, oltre a ridurre gli oneri per i contribuenti interessati, si ritiene possa significativamente limitare la possibilità che gli stessi commettano errori in fase di compilazione dei relativi modelli.

Un'ulteriore misura semplificatoria è quella recata dall'articolo 20 del provvedimento, in tema di tenuta della contabilità in forma meccanizzata, la quale estende a tutti i registri contabili la disposizione che ora disciplina la regolarità dei registri IVA, se tenuti ed aggiornati con sistemi elettronici, senza trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti in sede di verifica.

L'articolo 15, come evidenziato in precedenza, rafforza le previsioni già contenute nell'articolo 6 dello statuto dei diritti del contribuente. In particolare, è previsto che l'amministrazione finanziaria assuma iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono. È inoltre previsto che i modelli e le relative istruzioni siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che l'amministrazione finanziaria assicuri che il contribuente possa ottemperare agli obbli-

ghi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

L'articolo 21 introduce alcune disposizioni di semplificazione.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, dottor Maggiore. Dato che, come lei ci ha giustamente ricordato, su questa materia difficilmente noi potremo intervenire ulteriormente, magari potrebbe passare agli altri punti che aveva inteso evidenziarci, su cui invece rimane più margine di approfondimento da parte nostra. Purtroppo, infatti, abbiamo termini un po' compressi, atteso che aspettiamo in Aula un'informativa del Ministro dell'economia e delle finanze.

MAGGIORE. Signor Presidente, affronterei allora l'andamento della fatturazione elettronica, un tema anch'esso rilevante, rispetto al quale abbiamo indicato anche i dati rilevati proprio oggi: nella relazione sono infatti riportati esattamente i dati delle fatture finora emesse, il numero degli operatori che hanno emesso queste fatture nel sistema di interscambio, i numeri relativi agli imponibili, alle imposte evidenziate e alla percentuale di scarto che man mano si sta abbassando (adesso è del 2,9 per cento).

Vorrei poi fare anche alcune osservazioni sul fatto che, almeno da un'analisi condotta confrontando i dati dei primi cinque mesi del 2019 con l'analogo periodo del 2018, rispetto alla fatturazione elettronica si evidenzia un andamento positivo del gettito IVA; si rileva cioè una differenza rilevante di 1.800 milioni che può dipendere da vari fattori. Non si tratta di un calcolo economico-statistico semplice, ma riteniamo che la fatturazione elettronica, così com'era nelle previsioni per come era stata concepita, possa avere contribuito a questo maggior gettito. È anche vero che alcuni dati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo hanno legami anche con l'anno 2018, in cui l'obbligo di fatturazione elettronica non era previsto per tutti i contribuenti, ma solo per alcune categorie e a partire dal secondo semestre (ad esempio gli operatori del settore petrolifero e della filiera degli appalti) e, quindi, era limitato a particolari categorie, in aggiunta all'obbligo di fatturazione nei confronti della pubblica amministrazione. Pertanto, per il mese di gennaio (con riferimento alla liquidazione) e per i mesi di febbraio e marzo (per le operazioni relative a conguagli dell'ultimo trimestre o, comunque, sulla base dei dati della dichiarazione precedente), pur insistendo tali interferenze (che comunque esistevano anche nell'anno precedente), si può fare un raffronto completo tra queste due annualità e arrivare a dati assolutamente interessanti: mi riferisco a un maggior gettito IVA di 1,8 miliardi, di cui solo una parte (in particolare 99 milioni) è legata allo *split payment*, che esisteva anche in precedenza. I dati sull'andamento del gettito sono quindi confortanti, anche per il fatto che la fatturazione elettronica è sicuramente servita a portare una maggiore *compliance*, perché una volta inserite nel sistema di interscambio, le fatture rappresentano dati conosciuti dall'amministrazione sostanzialmente in tempo reale e sicuramente ciò ha portato a un'adesione volontaria, più spontanea, migliore da parte della platea dei contribuenti e,

di conseguenza, a risultati come questi che sono molto interessanti in termini di maggior gettito.

Nel paragrafo della relazione relativo alla fatturazione elettronica vengono poi riportate informazioni su tutte le procedure che l'amministrazione ha messo a disposizione: le modalità in cui le fatture possono essere compilate e trasmesse con sistema *web*, con apposite *app* per *tablet* e *smartphone*, la possibilità di generare un *QR code* che può essere trasmesso al proprio fornitore perché identifichi immediatamente il destinatario della fattura, la possibilità di registrare un indirizzo telematico dove ricevere di *default* tutte le fatture; insomma, tutte le procedure che sono state già illustrate nel corso di una precedente audizione fatta alla Commissione finanze della Camera.

Al di là di quello che dicevo sul maggior gettito, il numero delle fatture immesse nel sistema di interscambio alla data odierna, 11 giugno 2019, è di ben 889 milioni, con una percentuale di scarto abbastanza bassa (2,9 per cento); sono quindi già tre milioni e 300.000 gli operatori che hanno immesso fatture nel sistema di interscambio. Complessivamente il valore degli imponibili riferibili a queste fatture è di 1.537 miliardi di euro, di cui 161 miliardi sono relativi all'IVA indicata nei documenti.

Tra le semplificazioni collegate alla fatturazione elettronica è da annoverare che dal 2020 l'amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate, avrà la disponibilità anche dei dati relativi ai corrispettivi. Come sapete, dal 1° luglio parte l'ulteriore fase di digitalizzazione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria legata alla trasmissione diretta all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi degli operatori al dettaglio con un volume di affari superiore a 400.000 euro, mentre dal 2020 coinvolgerà anche tutti gli altri. Pertanto, avendo tutti i dati IVA disponibili, sia quelli legati alla fatturazione elettronica sia quelli legati alla trasmissione dei corrispettivi, l'amministrazione finanziaria (è già stabilito nella legge) potrà mettere i contribuenti nelle condizioni di ricevere i registri IVA che saranno disponibili in linea sulla base dei dati acquisiti; inoltre, verranno messe a disposizione anche le bozze delle liquidazioni periodiche precompilate, così come la bozza della dichiarazione IVA precompilata. Chiaramente poi il dato relativo sia alla liquidazione che alla dichiarazione andrà rivisto; il contribuente, infatti, potrà apportare modifiche alla bozza dal momento che l'Agenzia è sicuramente in possesso del dato numerico ma non possiede tutte quelle ulteriori informazioni connesse anche al profilo soggettivo e, quindi, alla percentuale di detraibilità di alcune spese nota solo all'interessato. La bozza, quindi, potrà essere modificata con tutte le correzioni necessarie per arrivare alla definitiva stesura delle dichiarazioni. E questo è, anche in prospettiva futura, un sicuro vantaggio.

Per quanto riguarda la rottamazione-*ter* e il cosiddetto saldo e stralcio, abbiamo dati sostanzialmente confortanti anche su questo tema. La rottamazione-*ter* ha visto un numero di istanze molto elevato; c'è da considerare che il periodo preso in considerazione ai fini della rottamazione riguardava gli anni dal 2000 al 2017, ma mentre le precedenti rottamazioni (la prima edizione e la seconda) prevedevano il termine di settembre

2017, quella attuale lo estende di tre mesi, cioè fino a dicembre 2017. Sostanzialmente, però, il periodo è lo stesso. Come sapete, la rottamazione consente di sanare i propri debiti ormai iscritti a ruolo, quindi definitivi per lo Stato, o per acquiescenza o per contenzioso, e quindi già affidati all'agente della riscossione. Le edizioni sono state tre ma quest'ultima, nonostante riguardi sostanzialmente le stesse annualità, ha dato risultati molto confortanti in termini di presentazione di istanze, paragonabili alla prima ma con valori ancora superiori.

Nell'ambito della rottamazione-*ter* siamo giunti a un milione e 700.000 domande, corrispondenti ad un lordo di 29 miliardi di euro, come trovate indicato nel documento, nel quale sono riportate anche alcune tabelle: se si considera il dato al netto delle sanzioni, l'importo ai fini della rottamazione è pari a circa 21,1 miliardi di euro.

Chiaramente, quando parliamo di rottamazione, ci riferiamo al solo pagamento del debito fiscale, senza interessi di mora e sanzioni, fatti salvi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, quindi gli aggi e le eventuali spese di esecuzione che l'agente della riscossione dovesse aver sostenuto.

I 21 miliardi sono la base di riferimento per il calcolo di quello che sarà il gettito della misura, che andrà poi collegato alle percentuali di effettivo adempimento che ci saranno sulle istanze presentate.

Il dato di 1,7 milioni di domande è comprensivo anche del saldo e stralcio, l'altra misura legata, come sapete, all'esistenza di una situazione di comprovata difficoltà. Essa può riguardare solamente alcuni tipi di debiti, vale a dire quelli derivanti dal fatto di aver dichiarato e non avere poi versato i tributi: in particolare, deve trattarsi di versamenti in relazione a dichiarazioni presentate oppure versamenti legati ad accertamenti automatizzati.

La legge richiama le norme specifiche di riferimento, vale a dire il mancato versamento, si presume per difficoltà economiche, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef (articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e IVA (articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

Con riguardo alla situazione di difficoltà economica, l'istituto del saldo e stralcio prevede una distinzione collegata agli ISEE, cioè alla situazione reddituale e patrimoniale dei soggetti: praticamente possono essere presi in considerazione soltanto quei soggetti che abbiano un ISEE familiare fino a 20.000 euro. C'è una distinzione per fasce, a seconda che l'ISEE del nucleo familiare non superi gli 8.500 euro, sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro o sia compreso tra 12.500 e 20.000 euro. Per definire le somme – anch'esse ovviamente al netto delle sanzioni e calcolate con un sistema analogo a quelle della rottamazione – ad ognuna di queste fasce vengono correlate poi delle aliquote differenziate: del 16 per cento per la prima fascia, fino a 8.500 euro; del 20 per cento per la fascia compresa tra 8.500 e 12.500 e del 35 per cento per la fascia compresa tra 12.500 e 20.000 euro.

Anche per il saldo e stralcio il dato relativo alle istanze presentate è abbastanza rilevante: quindi, in totale 1,7 milioni di domande presentate, di cui 1,4 milioni riguardano la definizione agevolata (rottamazione-*ter*), mentre circa 332.000 sono relative all'istituto del saldo e stralcio. Anche in questo caso i valori in gioco sono notevoli: parliamo, al netto delle sanzioni, di 6,5 miliardi, che rappresentano ancora una volta la base di riferimento su cui poi, in base alle percentuali di effettivo adempimento dei contribuenti in relazione alle istanze e per le fasce che ho distinto, tenuto conto delle aliquote stabilite, si potrà quantificare il gettito effettivo che deriverà dalla misura.

L'ampia adesione che c'è stata a questo strumento di definizione agevolata è legata soprattutto alla più forte dilazione accordata in questo caso rispetto a quanto previsto da misure precedenti e che, come sapete, per la rottamazione è di ben cinque anni, con una rateazione molto lunga di 18 rate (le prime due con scadenza nel 2019 e le restanti ripartite nei quattro anni successivi, con quattro rate per ciascun anno).

Lo stesso vale per il saldo e stralcio. A parte la convenienza delle aliquote molto ridotte in relazione alle quali si andrà a pagare, anche in questo caso ci sono dilazioni di pagamento convenienti. Lo stesso tasso di interesse applicato sulle dilazioni è assolutamente ridotto rispetto a quello riferito alle rottamazioni precedenti. Per questo motivo tale misura è stata considerata di particolare favore e c'è così stata una massiccia e straordinaria adesione allo strumento. A questo proposito, permettetemi di rivolgere i complimenti all'Agenzia delle entrate-Riscossione, considerato che praticamente la maggior parte delle istanze è arrivata negli ultimi quindici giorni, quindi in un arco di tempo molto ridotto: il termine di presentazione delle istanze era fissato ad aprile e negli ultimi quindici giorni è stata gestita in pratica più della metà delle istanze (oltre 800.000). Ciò è stato possibile perché, com'è specificato anche nel documento che vi è stato consegnato, c'è stata una valorizzazione di tutti gli strumenti informatici messi a disposizione dall'amministrazione, per cui il 65 per cento delle istanze è stato gestito con modalità *on line* e *web* e questo ha favorito sicuramente l'acquisizione di tutte le richieste presentate.

Mi fermerei qui, scusandomi con voi per la sintesi nell'ultima parte del mio intervento; l'intenzione è stata quella di evitare di appesantire ulteriormente l'esposizione dettagliata e molto corposa riportata nel documento che abbiamo fornito alla Commissione.

Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. Siamo noi a ringraziare il dottor Maggiore, direttore dell'Agenzia delle entrate, per l'esposizione minuziosa e per i numeri che ha messo a nostra disposizione, particolarmente importanti soprattutto in questa fase di interlocuzione con le autorità europee. Sono numeri che infatti sostanziano la visione di chi ritiene che certe posizioni estremamente dure assunte dalla Commissione uscente nei riguardi del Governo del nostro Paese debbano essere valutate alla luce dei risultati che l'Italia sta ottenendo sul fronte del recupero dell'evasione – di cui oggi non si è parlato

perché non era argomento all'ordine del giorno, ma rispetto al quale l'Agenzia delle entrate è in prima linea – nonché sul fronte della semplificazione fiscale e del miglioramento del rapporto tra fisco e contribuente, che necessariamente porta con sé un incremento del gettito, come più volte sostenuto da diversi esponenti della maggioranza e argomentato con ampia discussione in varie occasioni in questa stessa Commissione, pur nella differenza di vedute.

Lascio ora la parola ai colleghi che hanno chiesto di intervenire.

DE BERTOLDI (*Fdl*). Signor Presidente, rivolgo il mio ringraziamento al direttore dell'Agenzia delle entrate, certamente come componente e segretario della Commissione, ma anche e soprattutto come dottore commercialista.

Ho ascoltato con molto piacere quanto è stato esposto. In particolar modo, ho preso nota del fatto che per ben due volte nella relazione si è richiamato lo statuto dei diritti del contribuente che dovrebbe essere un po' il *mantra* per chiunque fa il nostro lavoro. Mi riferisco in particolare al passaggio dello statuto che stabilisce che l'amministrazione finanziaria debba assumere iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica, i documenti siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. Mi sembra una cosa ovvia che anche chi non pratica il nostro mestiere considera una condizione di buon senso e, soprattutto, di necessità.

Sono reduce da nemmeno un paio d'ore da un incontro con l'Associazione nazionale commercialisti, una delle associazioni più rappresentative della nostra categoria, e il suo presidente Cuchel, che ha tenuto peraltro ripetuti incontri con altre sigle di categoria e con il Consiglio nazionale. Sostanzialmente stiamo tutti sbattendo la testa sui famosi ISA, gli indici di affidabilità fiscale, introdotti, come ricordiamo, da un precedente Governo e che, volendo essere ottimisti, rappresentano un'evoluzione degli studi di settore, ma, volendo invece guardare più alla realtà, almeno per quello che oggi appare, a detta di alcune categorie potrebbero rappresentare anche un peggioramento rispetto agli studi di settore.

In ogni caso, al di là del merito di questi indici, c'è da dire che solamente ieri è stata messa a disposizione una prima possibilità operativa, ossia quella di entrare nel *software* ed estrapolare i *file* che i commercialisti devono poi riempire con i dati del 2018 e mixarli con quelli del settennio precedente. Di fatto, però, non è così perché, essendo necessaria una delega, anche se si intervenisse proprio oggi (parlo della giornata odierna) presso l'Agenzia, non sarebbe di fatto possibile disporre di quel *software* che permette di trasmettere la delega e, conseguentemente, di entrare nel sistema ed operare.

Ripeto, sono reduce da un incontro con il presidente di uno dei sindacati più rappresentativi, in cui è peraltro presente la maggior parte dei colleghi commercialisti che operano nel settore della contabilità e che di fatto sono nell'impossibilità di fare il proprio lavoro, rendendo così impossibile per le imprese conoscere la propria situazione.

Vorrei chiedere al direttore cosa pensa del fatto che, trascorso ormai un anno e mezzo dalla potenziale entrata a regime degli ISA, ad oggi non sia ancora possibile procedere secondo questo nuovo sistema, con un termine di tempo che giunge a scadenza tra venti giorni; finora si è sentito parlare di proroghe, ma non c'è niente di ufficiale e, in ogni caso, una proroga di ulteriori venti giorni non permetterebbe assolutamente approfondimenti, conoscenze e certezze che un sistema affidabile dovrebbe consentire, ma che, essendo subissati da dichiarazioni e da impegni, non è possibile avere in così pochi giorni. Chiedo quindi a lei, direttore, come è possibile conciliare quanto è scritto nella vostra relazione con la drammatica realtà quotidiana che stiamo vivendo.

La categoria dei commercialisti ha richiesto di rendere opzionali questi indici per il 2018 – proposta che ho presentato anche in un atto di sindacato ispettivo – proprio perché qualunque altra soluzione non può che essere pasticciata e andrebbe a discapito prima di tutto degli imprenditori, quindi dei professionisti che lavorano per gli imprenditori, e alla fine, quando le cose sono fatte male, anche dello Stato. Questo è il primo aspetto sul quale mi sento di richiamare l'attenzione del direttore.

Avrei poi una domanda sintetica sulla fatturazione elettronica, che avevo già posto quale membro della Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria al comandante generale della Guardia di finanza, il quale non aveva potuto rispondermi anche perché la cosa risale a un mese e mezzo fa. Le chiedo se, a prescindere dai dati complessivi relativi al semestre in corso, le risulta che vi siano differenze a livello geografico, non tanto sul gettito, quanto sul numero di fatture emesse; le chiedo cioè se corrisponde a verità – come alcuni quotidiani nazionali hanno dichiarato – che in alcune zone d'Italia vi sono differenze rispetto al periodo precedente nel numero di fatture emesse.

Avviandomi alla conclusione vorrei trattare della semplificazione, in particolare di un caso specifico che deriva proprio dalla mia esperienza professionale. Nei giorni scorsi mi sono trovato a confrontarmi con dei funzionari dell'Agenzia delle entrate su un tema molto semplice, ed è proprio questa semplicità a destare la mia preoccupazione: si tratta del *pro rata* di indetraibilità dell'IVA sugli esercenti di varie attività di ristorazione che hanno macchinette *slot* nei propri locali. Il funzionario, quasi scusandosi nei miei confronti, mi ha detto di capire i termini della questione, ma ha aggiunto che l'indirizzo dato dalla direzione centrale impone di verificare i bar dove sono collocate le macchinette *slot* perché, stando al dettato formale della legge (e formalmente forse avete anche una parte di ragione), in quel caso può esserci un *pro rata* da applicare. Facendo i dovuti conti – ne ho parlato anche con diversi colleghi – ho potuto constatare che, nella migliore delle ipotesi, si tratta di qualche centinaio di euro da recuperare, ma con una sostanziale assurdità che mai si può capire e per la quale, alla fine, un contribuente che ha nel proprio locale delle macchinette *slot* il cui unico costo di competenza deriva dalla lampadina che gravita in quei due metri quadri dove sono collocate dovrebbe non detrarre l'IVA sui caffè, sulle bevande o sui panini. È qualcosa di pazzesco

che può essere considerato tale anche da una persona che non capisce nulla di diritto tributario.

Semplificazione, quindi, per me significa anche dare ai propri funzionari delle indicazioni tali da non prendere in giro il contribuente. L'evasione va stanata laddove c'è, ma non è possibile avanzare delle richieste che formalmente possono anche reggere, ma che sostanzialmente, purtroppo, ci strappano solo un amaro sorriso.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, credo che riuscirò ad organizzare una *compliance* rispetto ai tempi intelligentemente impiegati dal collega De Bertoldi, il quale ha messo in campo una specie di interpello professionale apprezzatissimo.

Ringrazio il direttore generale dell'Agenzia delle entrate, al quale vorrei sottoporre alcuni interrogativi, e poi fare una considerazione.

Da anni ormai stiamo assistendo al fatto che il sistema fiscale, per funzionare, ha ripetutamente bisogno di ricorrere a strumenti straordinari e anche la relazione del dottor Maggiore presenta in tal senso una sintesi di insieme compresa da tutti. Nessuno può contestare in questa sala di lavoro, neanche quelli convocati dalla propria passione professionale, che la rottamazione non possa che definirsi come uno strumento straordinario. Si è cominciato con la straordinarietà quando per la prima volta la rottamazione è stata messa in campo e si è continuato anche nell'esercizio normativo e finanziario dell'anno passato approvato e quest'anno in esercizio.

Il direttore generale ha messo anche in evidenza i numeri di questa terza edizione della rottamazione; numeri che, a detta anche di esperti, di sicuro assomigliano per la loro consistenza ad una specie di riuscita da adempimento che però porterà con sé – speriamo di no – una specie di diseducazione culturale e morale nei confronti dell'obbligo fiscale.

Mi chiedo: c'è sempre bisogno, anche nel futuro, di fare ricorso alla straordinarietà di questi strumenti? Cosa manca alla nostra dotazione normativa, organizzativa, amministrativa, tecnologica per fare in modo che da sé il sistema della raccolta fiscale possa procedere, senza sottoporsi ulteriormente a questi *stress*, a queste previsioni quasi di plasticità ulteriore?

Pongo poi al direttore una seconda questione. Nei fatti assistiamo ad una specie di virtuosità che sta prendendo corpo nel nostro sistema fiscale che è dovuta ad una coppia di elementi il primo dei quali è la tecnologia, peraltro anche avversata da alcune formazioni culturali italiane (non dico politiche). Io però parlo di tecnologia non per un osanna nei confronti della tecnica, ma perché rende certi i dati, li compone, li rende leggibili e fa in modo che l'apparato possa essere veloce nell'organizzare la sua reazione. Il secondo elemento della coppia è l'adempimento collaborativo, quello che, con un inglesismo che si può anche mettere da parte, è stato definito *compliance* ma che nei fatti è una composizione collaborativa delle due parti.

Rispetto all'investimento ulteriore e costante nella tecnologia e alla promozione della collaborazione delle due parti, quali tappe ulteriori dob-

biamo prefigurare per fare in modo che l'evasione si trasformi invece – qui sì – in straordinarietà di ulteriore gettito?

In ultimo mi chiedo con quale modalità possiamo superare la paura di investire nell'edilizia che si è diffusa negli ultimi dieci anni in Italia. Registriamo infatti uno *stop* di investimenti nel settore edile, ma non da parte di chi costruisce – anzi, si è costruito troppo consumando troppo suolo – bensì da parte di chi avrebbe dovuto fare una scommessa guardando con attenzione al mercato dell'edilizia, che non è più un bene rifugio del risparmio degli italiani poiché all'interno del bene dell'edilizia c'è la paura della certezza del suo essere cespite fiscale.

Chiedo dunque che cosa si possa immaginare per un recupero della tradizione dell'italiano medio che per tutto il '900 ha scommesso sull'edilizia quale viatico nell'impiego del risparmio familiare.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, proprio venerdì scorso ho avuto occasione di incontrare le associazioni di categoria della mia Provincia (Confartigianato, Confcommercio, Associazione provinciale piccola industria e artigianato), sulla base di una loro puntuale richiesta in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Al di là delle loro richieste – che possono essere anche di carattere politico – relative all'obbligo di emissione dello scontrino elettronico per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro a partire dal 1° luglio e alla proroga al 1° gennaio 2020 dell'estensione di tale obbligo anche a tutti i commercianti al minuto e ai soggetti assimilati, mi sono state segnalate due situazioni di criticità effettivamente riscontrate. Innanzitutto, si riscontrano difficoltà nell'acquisto e nella consegna di un registratore di cassa idoneo: in base alle valutazioni delle associazioni di categoria, non tutti i contribuenti riusciranno a rispettare il termine del 1° luglio. Chiedono poi come dovrebbero comportarsi i contribuenti localizzati in zone senza copertura Internet come, ad esempio, i titolari di campeggi di alta montagna, che per trovare una connessione alla rete sono costretti a fare almeno mezz'ora di strada per scendere in paese.

TURCO (*M5S*). Signor Presidente, sarò molto sintetico.

Vorrei richiamare le tematiche dello snellimento delle procedure di rimborso IVA e della semplificazione dei rapporti tra fisco e mondo imprenditoriale. In particolar modo, vorrei soffermarmi sui soggetti giuridici aggreganti (penso alle società consortili, ai consorzi e alle aggregazioni temporanee di imprese) che operano con la pubblica amministrazione ai quali, com'è noto, si applica un regime agevolato, un regime speciale, quello dello *split payment*. Se è vero che questo regime ha prodotto benefici per l'erario, ossia l'incremento di gettito e la sicurezza del gettito fiscale, in quanto l'ente pubblico corrisponde l'IVA direttamente all'erario pagando l'imponibile ai soggetti aggreganti, mi risulta che invece le imprese aggregate – pensiamo alle consorziate e a quelle che partecipano a queste forme di aggregazione – subiscono delle ripercussioni negative proprio per quanto riguarda il pagamento dell'IVA. In altre parole, l'ente

pubblico versa direttamente all'erario l'IVA sulle fatture e paga l'imponibile ai soggetti aggreganti, ma il soggetto aggregante – quindi il consorzio – non può pagare la fattura ricevuta dalla società o dall'impresa aggregata che contiene anche l'IVA. Ne consegue che l'impresa aggregata contrae un debito nei confronti dell'erario che, non avendo ricevuto dal soggetto aggregante quell'importo, non potrà mai recuperarlo se non nel momento in cui il soggetto aggregante ottenga l'IVA a rimborso; e sappiamo che i tempi affinché i soggetti aggreganti (quindi il consorzio, la società consortile) ricevano il rimborso dell'IVA sono molto lunghi. Per cui è un problema che forse dovremmo affrontare. La proposta – e volevo ascoltare da lei un'opinione in merito, dottor Maggiore – è che questo stesso regime, ove applicato nei rapporti tra soggetti aggreganti ed enti pubblici, dovrebbe essere esteso probabilmente anche ai soggetti aggregati, perché altrimenti nasce un problema di natura finanziaria, dal momento che le fatture emesse dai soggetti aggregati nei confronti degli aggreganti sono comprensive di IVA, ma i soggetti aggreganti non possono corrispondere l'IVA perché non la riscuotono dall'erario.

FENU (*M5S*). Signor Presidente, ringrazio il direttore Maggiore per la relazione.

Il mio intervento si collega alle osservazioni del collega Turco, visto che, tra le novità previste dalla proposta di legge in materia di semplificazione fiscale di cui si è parlato (Atto Senato 1294), si prevede la possibilità di cedere i crediti trimestrali e non più soltanto, com'è oggi, quelli risultanti dalla dichiarazione annuale. La procedura per cedere tali crediti è però ancora un po' macchinosa, perché comunque si richiede un atto pubblico o una scrittura privata autenticata per i quali è necessario rivolgersi ad un notaio. Altre sono poi le complicazioni che seguono. Credo pertanto che si debba arrivare a prevedere la libera circolazione dei crediti fiscali da utilizzare anche come mezzo di compensazione crediti-debiti tra imprese, anche se so che da parte vostra c'è la preoccupazione per il rischio di frodi o di abusi. Le chiedo, quindi, se, utilizzando anche la tecnologia attuale, può essere ipotizzato un sistema per massimizzare la libera circolazione dei crediti fiscali, minimizzando il rischio di frode. Si può immaginare, cioè, un sistema di controllo agevole, un portale facilmente utilizzabile o un altro sistema per favorire questa circolazione e ridurre il rischio di abusi?

LANNUTTI (*M5S*). Signor Presidente, sarò telegrafico, dato che molte domande sono già state poste.

L'audizione odierna si inserisce nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco. Il direttore Maggiore ha richiamato più volte lo statuto dei diritti del contribuente, che spesso viene derogato anche se dovrebbe avere valenza costituzionale, cosa che ci auguriamo avvenga presto.

Innanzitutto, vorrei capire per quale motivo ci sono i ritardi denunciati sia dai colleghi che mi hanno preceduto che dalle associazioni dei commercialisti. Si parla praticamente di una deroga di sessanta giorni, di una nuova deroga con termine il 22 luglio e probabilmente il Ministro dell'economia e delle finanze deve ancora firmare; ci sono poi ritardi addirittura nel *software* di compilazione del modello redditi 2019 relativi all'anno 2018. Da cosa dipendono dunque questi ritardi? Forse dalla mole di dati? Vorrei pertanto sapere, per il futuro, quali sono gli ostacoli che spingono sia i commercialisti che i consulenti del lavoro a chiedere la proroga e da cosa questo dipende.

Voglio ringraziare davvero il dottor Maggiore perché ci ha fornito moltissime informazioni, anche con riferimento alla fatturazione elettronica sulla quale mi sembra di capire sia stato dato un giudizio molto positivo per questa prima fase.

Infine, per quanto riguarda gli ISA 2019, gli indici sintetici di affidabilità che hanno sostituito gli studi di settore, vorrei sapere se esistono ancora dei problemi o se tutte le difficoltà ad essi connesse sono state superate.

CONZATTI (*FI-BP*). Signor Presidente, prendo spunto da una disposizione del decreto crescita che riconosce la regolarità dei registri IVA tenuti su supporti elettronici, prevedendo la necessità di presentarne copia cartacea solo in fase di verifica e controllo. Ciò risponde ovviamente alla fase di transizione del processo di digitalizzazione in corso. Guardando però avanti e immaginando l'entrata a regime della fatturazione elettronica, l'idea è quella di spostare tutto su una dimensione più digitale e permettere così a ogni contribuente di avere un proprio spazio *cloud* dove poter salvare i documenti fiscali; possiamo anche immaginare, poi, che questi spazi *cloud* prevedano un'area dedicata alla parte fiscale in cui è possibile il libero scambio con l'Agenzia delle entrate. Tutto questo poi potrebbe essere abbinato a un regime premiale che agevoli anche in termini fiscali i contribuenti che si autodichiarano in un regime di trasparenza e di collaborazione costante.

Questa può anche essere una suggestione, ma so che è in corso di definizione un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle entrate di Trento (Provincia dalla quale provengo), l'ordine dei dottori commercialisti e alcune *software house* che hanno ipotizzato un sistema di gestione trasparente e dialogante tra fisco e contribuente. Ancorché il regime premiale ovviamente ancora non può essere previsto perché manca la legge di supporto, ritengo che questa rappresenti una suggestione molto interessante. Mi domando se c'è la volontà di replicarlo su scala nazionale e di implementarlo anche dal punto di vista premiale.

PRESIDENTE. Do la parola nuovamente al dottor Maggiore per la replica.

MAGGIORE. Signor Presidente, affronto subito il tema degli ISA, che chiaramente sono l'argomento di attualità e in merito ai quali in effetti ci sono dei ritardi rispetto alle nostre previsioni. Il fatto che il *software* sia disponibile solo da ieri è dovuto a problemi di natura tecnica connessi alla realizzazione delle specifiche necessarie per la sua creazione e il suo sviluppo per i quali l'Agenzia delle entrate è organo d'impulso e di sorveglianza. Noi ci avvaliamo del nostro *partner* tecnologico Sogei, l'organismo che procede a tutte le elaborazioni e alla preparazione ai sistemi informatici.

Qualche ritardo è dovuto al fatto che abbiamo cercato in tutti i modi di realizzare un *software* che fosse effettivamente funzionante; poi il *software* dell'Agenzia delle entrate rappresenterà un'opzione alternativa anche rispetto a quelli commerciali che potranno essere sviluppati. I contatti comunque sono stati presi preventivamente, perché abbiamo anche cercato di mettere in condizione le società che gestiranno il *software* di avere a disposizione le specifiche con un po' di anticipo in modo tale da mettere tutti nelle condizioni migliori per poterlo utilizzare.

Atteso che le difficoltà insorte in passato mi hanno indotto già tempo fa a prevedere che ce ne sarebbero potute essere altre, è stata nostra preoccupazione chiedere con un certo anticipo una proroga al Ministro dell'economia e delle finanze – penso di non svelare nulla di particolare – proprio perché si pensava che potesse verificarsi un parziale allungamento del termine, cosa che non avremmo voluto. Per il momento la proroga è stata solo preannunciata, ma confido nel fatto che ci sarà; nei giorni scorsi sono usciti comunicati stampa dai quali risulta che il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio per la firma il provvedimento di proroga che dovrebbe dare agli operatori del tempo ulteriore rispetto a quello che residua fino alla fine del mese per predisporre tutto il lavoro necessario.

L'eventualità di rendere opzionali gli ISA evidentemente non dipende dall'Agenzia delle entrate: sono scelte che certamente non possiamo fare noi. Questi indici sono stati concepiti già da un po' di tempo, così come la normativa che li disciplina. Quando sono subentrato nelle funzioni di direttore, l'Agenzia delle entrate ha portato avanti il sistema degli ISA nel presupposto che la legge che li disciplina è stata concepita come un superamento degli studi di settore che, ad ogni modo, erano uno strumento sostanzialmente utilizzabile anche per finalità di controllo e di accertamento. Con gli ISA però si è voluto fare un passo in avanti ed è la norma stessa che li istituisce a stabilire che con questi strumenti si debba fare un'analisi molto più dettagliata della posizione del singolo contribuente: tale analisi deve tenere conto di più fattori che riguardano anche più annualità e di una serie di indici legati non solo al volume di affari e di ricavi determinato con gli studi di settore, ma anche alla redditività per addetto (cito ad esempio la movimentazione del magazzino); mi riferisco, insomma, a una

serie di indici utili a stabilire la congruità e la normalità di un'attività aziendale, collegando a questi una premialità che – in relazione ai calcoli che verranno fatti – dovrebbe permettere a tutti di sapere qual è l'affidabilità che il fisco attribuisce loro e di avvalersi di una serie di vantaggi non da poco. Come sapete, infatti, nel provvedimento abbiamo previsto un sistema di premialità che viene applicato con un indice equivalente o superiore a 8 su una scala di attribuzione da 1 a 10; tale sistema prevede una serie di vantaggi quale, ad esempio, l'esonero dal visto di conformità con riferimento alla possibilità di operare rimborsi e compensazioni; oppure non si incorre nella disciplina delle società di comodo, non scatta l'accertamento sulla base di elementi presuntivi, i termini di decadenza dell'azione di accertamento del fisco vengono ridotti di un anno, è preclusa la possibilità di fare l'accertamento sintetico, fatte salve macroscopiche differenze di oltre due terzi tra il reddito dichiarato e quello accertabile. Riteniamo che tutto questo rappresenti una positività rispetto agli studi di settore, uno strumento migliore e più utile in prospettiva, che possa servire a definire meglio la posizione di ogni contribuente che, a sua volta, è messo nelle condizioni di rendersi conto più facilmente della propria posizione e dell'affidabilità che il fisco gli attribuisce. Nel caso in cui tale affidabilità manchi, e quindi in presenza di un punteggio basso attribuito sulla base di anomalie relative ai fattori che ho prima elencato, è chiaro che su questi soggetti si può concentrare la maggiore attenzione dell'amministrazione ai fini del controllo.

Come sapete, è comunque possibile, una volta venuti a conoscenza del proprio indice di affidabilità, integrare eventualmente la dichiarazione con i corrispettivi non registrati – così come avveniva in precedenza con gli studi di settore – in modo da ottenere un indice di premialità superiore a quello attribuito in caso di anomalie.

Riteniamo che allo stato i problemi connessi agli ISA siano risolti. Certamente la mole di dati da gestire è stata notevole, così come notevole è stata anche la difficoltà tecnica di definire il *software*, quindi un prodotto nuovo, con forti caratteristiche di novità rispetto agli studi di settore.

Sulla fatturazione elettronica e sulla distribuzione della fatturazione tra le Regioni non abbiamo rilevato particolari anomalie: la distribuzione è sostanzialmente omogenea al peso economico delle singole Regioni.

Riguardo alla questione del *pro rata*, condivido il fatto che le attività di controllo e accertative devono concentrarsi sui fenomeni evasivi più importanti. Sulla questione specifica dell'applicazione di questo meccanismo ai bar non mi risultano particolari questioni, né direttive specifiche impartite a livello centrale per questo tipo di attività. Ad ogni modo, si tratta sempre di attività di controllo. Non ritengo che ci sia una particolare attenzione al meccanismo del *pro rata* per quei bar che hanno le *slot machine*; o, almeno, non mi risulta.

È stato posto poi il tema degli strumenti straordinari adottati, tra cui la rottamazione e il saldo e stralcio, ed è stato chiesto se ci fosse veramente bisogno di queste misure. Questo non è un tema sul quale come direttore dell'Agenzia delle entrate e presidente dell'Agenzia delle en-

trate-Riscossione posso rispondere: si tratta di questioni che noi gestiamo e amministrano. Evidentemente la scelta di adottare queste misure straordinarie è di natura politica e non tecnica che nel passato – anche recente – si è basata su alcune considerazioni. Noi l'abbiamo solo gestita e comunque sul piano pratico, tenuto conto del numero delle istanze presentate, ma anche dei valori in gioco, rileviamo che questi strumenti straordinari hanno funzionato. A tal proposito, si può fare una serie di osservazioni e di obiezioni sull'impatto che queste misure hanno sul gettito ordinario il cui andamento certamente viene influenzato da alcuni fattori. Ma si tratta comunque di scelte che, una volta adottate, noi abbiamo amministrato e riteniamo che abbiano un fondamento legato anche al fatto che probabilmente questi strumenti hanno dato la possibilità a molte persone che erano in difficoltà di definire la loro posizione con il fisco. Sono quindi sicuramente strumenti che sul piano pratico hanno avuto una loro valenza.

Con riguardo alla virtuosità connessa all'uso della tecnologia e alla *compliance*, in più parti del documento che abbiamo consegnato alla Commissione abbiamo messo in evidenza il fatto che la tecnologia sicuramente comporta dei vantaggi, oltre che una semplificazione, nella gestione di tutte le questioni fiscali. Come ho detto poco fa, per quanto riguarda la riscossione, ad esempio, il 64 per cento delle istanze alla fine è arrivato in formato elettronico e in questo modo i contribuenti certamente hanno facilitato la gestione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Tecnologia è anche la fatturazione elettronica che, come dicevo prima, ha portato sicuramente dei vantaggi sul piano del gettito. Prima commentavo dei dati effettivamente sintomatici del fatto che la fatturazione elettronica sta funzionando.

Abbinare la tecnologia e la *compliance* si sta rivelando sicuramente utile e anche nell'atto di indirizzo ministeriale si batte su questi due aspetti. Sicuramente la possibilità di dialogare con il fisco rappresenta per il contribuente una facilitazione e le lettere di *compliance* sono uno strumento utile che, in caso di errori, di anomalie, di rilevazione di situazioni non corrette, mette il contribuente nelle condizioni di adeguarsi e regolarizzare, pagando sanzioni minime con un ravvedimento pronto, anziché rischiare – com'era in passato quando questi strumenti non venivano utilizzati – di ricevere un avviso di accertamento e pagare quindi sanzioni più elevate.

La promozione della *compliance* ha avuto risultati positivi anche in termini di gettito. Quando nel mese di marzo abbiamo commentato il rendiconto dei risultati conseguiti dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2018, una delle osservazioni riguardava il gettito derivato dall'attività promossa dall'Agenzia sotto forma di *compliance*; si tratta di un'attività che ha comportato gradualmente nel tempo, con percentuali molto elevate, un aumento di gettito molto forte legato proprio a questa attività di promozione della regolarizzazione spontanea.

Rispondo poi alla domanda riferita all'entrata in vigore del nuovo sistema di trasmissione dei corrispettivi a partire dal 1° luglio, tema an-

ch'esso di attualità. A tal proposito e con riferimento alle criticità che sono state segnalate – a dimostrazione del fatto che c'è una costante attenzione da parte nostra e da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai problemi segnalati dalle categorie – abbiamo collaborato alla stesura di un emendamento che è già stato presentato in sede di esame del decreto crescita e che, con una disciplina concreta, cerca di superare le criticità legate anche alla questione della connettività. Questo emendamento consentirà una dilazione maggiore nella trasmissione dei corrispettivi. Fermo restando che si pone anche un problema di gettito legato alle liquidazioni periodiche e che queste dovranno avvenire nei termini ordinari, è prevista la possibilità di trasmettere i dati sui corrispettivi all'amministrazione finanziaria con una dilazione che mi risulta sia stata fissata in dodici giorni, ciò per consentire anche a coloro che si trovassero in difficoltà (mancanza di immediata connettività, difficoltà nella trasmissione dei corrispettivi) di comunicare con più calma i dati all'amministrazione finanziaria. Inoltre, sempre secondo questo emendamento, così com'è avvenuto per la fatturazione elettronica, per il primo semestre di vigenza della nuova disciplina non dovrebbero essere applicate sanzioni nel caso in cui la trasmissione dei corrispettivi avvenga entro il mese successivo a quello in cui sono avvenute le operazioni, fermo restando il termine di liquidazione periodica che deve essere rispettato. Questo emendamento, cui come Agenzia delle entrate siamo favorevoli, è quindi un atto concreto per cercare di risolvere preventivamente i problemi che si profilano e che ci erano stati segnalati dai rappresentanti di categoria.

Riguardo alla consegna dei registratori di cassa, chiederei, se possibile, l'intervento del dottor Savini che di recente ha avuto un incontro con le categorie interessate e con i commercialisti.

SAVINI. Ispirandoci al modello della fatturazione elettronica, abbiamo aperto una sorta di *forum* per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Abbiamo contattato tutte le categorie (Rete Imprese Italia e ovviamente gli intermediari che la assistono) e, soprattutto, l'associazione di categoria dei costruttori e distributori di registratori telematici (Comufficio).

Davanti alla platea completa di tutti gli *stakeholder* Comufficio ha garantito di avere in magazzino le macchine e che si impegnerà a completare il piano di distribuzione e di installazione ai soggetti con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro entro il 1° luglio. Comufficio non ha rappresentato quindi particolari criticità. Stiamo comunque raccogliendo dati, perché ovviamente la verità deve essere poi acclarata. Per questo ho invitato tutte le categorie a scriverci, facendo magari esempi concreti di richieste di installazione di registratori telematici alle quali il produttore abbia risposto indicando tempi più lunghi. Non ci sono ancora arrivate segnalazioni, ma stiamo monitorando con molta costanza proprio per evitare che il contribuente non possa adempiere soltanto perché non gli è stato consegnato il registratore telematico.

PRESIDENTE. L'audizione odierna ovviamente è per noi centrale, ma purtroppo abbiamo altre esigenze parlamentari connesse ai lavori di Aula delle quali dobbiamo occuparci e che ci impongono di concludere i nostri lavori.

Ringraziamo i nostri ospiti per l'interessantissimo contributo offerto alla nostra indagine conoscitiva. Vi chiediamo, se possibile, di farci pervenire le risposte alle altre domande, anche succintamente in forma scritta, così da veicolarle poi fra i membri della Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Comunico che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.